



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca  
**Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack**  
Via Matteotti, 3 - 20090 Assago (MI)  
Tel: 02 4880007 ó 02 4880004 Fax: 02 4883894  
e-mail uffici: miic886007@istruzione.it PEC: miic886007@pec.istruzione.it

**CIRCOLARE N. 32 del 09 OTTOBRE 2014**  
**A.S. 2014/2015**

**A TUTTE LE DIPENDENTI DONNE**

Premessa

Il Decreto Legislativo n° 151 del 26 marzo 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°96 del 26 aprile 2001, prevede la tutela della lavoratrice sia prima del parto, dal momento dell'accertamento della gravidanza, sia oltre il parto, sino ai 7 mesi di vita del bambino.

Premessa fondamentale al citato decreto e quanto riportato nella comunicazione della Commissione Europea del 5 ottobre 2000 "**La gravidanza non è una malattia un aspetto della vita quotidiana**".

La gravidanza è un momento della vita di una lavoratrice in cui condizioni di lavoro normalmente accettabili possono non esserlo più, lo stesso dicasi per il periodo dell'allattamento che la normativa tutela sino al settimo mese di vita del bambino. In gravidanza vari fattori di rischio lavorativo possono comportare - in rapporto al periodo in cui avviene - danni alla salute della donna, effetti sullo sviluppo del feto (in particolare nelle prime nove settimane dal concepimento).

I fattori di rischio lavorativo possono essere .... di tipo amministrativo con riguardo a tutti i settori produttivi (posture, orario di lavoro, lavoro notturno), .... di natura fisica (movimentazione manuale dei carichi - mmc -, da radiazioni, ... ), legato anche all'imprevedibilità dei comportamenti dei bambini piccoli, .... di tipo chimico ( divieto assoluto di esposizione a sostanze e preparati classificati ed etichettati come tossici, corrosivi, infiammabili, esplosivi, nocivi ed irritanti con specifiche frasi di rischio), ... di potenziale contrazione di malattie infettive (assistenza ai malati, contatto con materiale biologico, contatto in comunità infantili).

Una valutazione di rischio chimico, (ai sensi del decreto legislativo n°25/02), pur se in situazione di rischio "moderato", risulta non compatibile con la gravidanza e l'allattamento (**la compatibilità implica complete assenza di rischio** ).

Qualora la situazione lavorativa sia non a rischio e possibile, su istanza della lavoratrice e dietro presentazione di certificazione medica di compatibilità delle mansioni lavorative svolte, che la lavoratrice presti la sua attività lavorativa sino all'ottavo mese di gravidanza.

Se la lavoratrice è in stato di gravidanza, il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie per evitare l'esposizione al rischio modificandone, di conseguenza, sia pur temporaneamente le condizioni e/o l'orario di lavoro; ove ciò non sia possibile per motivi di tipo organizzativo o produttivo, è possibile l'assegnazione della lavoratrice a mansioni non a rischio anche di tipo inferiore (con mantenimento della stessa retribuzione e qualifica lavorativa), dandone informazione scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro; in ultima analisi, qualora si sia di fronte ad assenza di mansioni compatibili il datore di lavoro chiede alla Direzione Provinciale del Lavoro di attivare la procedura per l'allontanamento della lavoratrice dal posto di lavoro.

Durante la gravidanza **bisogna evitare la mmc**, - movimentazione manuale dei carichi - dove per "carico" si intende un peso superiore ai 3 Kg che venga sollevato con "regolarità" e non in modo del tutto "occasionale" - ad esempio nella scuola dell'infanzia, la "movimentazione" dei bambini è un fattore di rischio e pertanto deve essere evitata (abbassando, nei limiti del possibile, il livello di rischio) -.

Qualora l'indice di rischio (calcolato tramite il metodo Niosh) sia compreso tra 0,75 ed 1 t: opportuno che la lavoratrice nei primi 30 giorni di ripresa del lavoro abbia la possibilità di riadattarsi alla mmc, caso per caso, con l'utilizzo di pause e di ritmi di lavoro meno intensi.

Pertanto onde procedere ad un'attenta valutazione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro bisogna, prima di tutto, "identificarli". Una volta che gli stessi sono identificati bisogna stabilire se sono considerati pregiudizievoli per la donna e per il bambino. Se tali rischi sono compresi nell'allegato A e B del Decreto Legislativo 151 /2001 rientrano tra quelli vietati, se invece sono compresi nell'allegato C devono essere oggetto di misure quali e quantitative.

**Rischi presenti negli ambienti di lavoro e gravidanza / allattamento.**

Perle collaboratrici scolastiche sono ipotizzabili, in funzione della sede di lavoro, rischi legati all'utilizzo del materiale di pulizia (detersivi come pure altre sostanze a rischio di natura chimica), al potenziale sollevamento o movimentazione di bambini o lo spostamento continuo di suppellettili - in particolare presso la scuola dell'infanzia si rende necessaria trasformare giornalmente i locali che ospitano le sezioni da "zona giorno" a "zona notte" e viceversa -, alla postura da tenere ( esigenza di lavorare in piedi per la maggior parte del proprio orario di lavoro), alla vita di contatto in comunità infantili con il potenziale rischio di contrarre malattie

infettive, all'uso prolungato del fotocopiatore ed, in particolare, alla sostituzione del toner.

Alcune delle citate situazioni possono riguardare anche il personale docente (in particolare la prestazione di attività lavorativa a contatto con bambini' piccoli di età nella comunità infantile ed il conseguente rischio di contrarre malattie infantili, í í rosolia, ... ).

Per il personale amministrativo non sono riscontrabili situazioni di rischio specifico.

*Quanto in premessa*

**Per la tutela delle gestanti e delle puerpere sino al settimo mese dopo il parto il Dirigente Scolastico**

**Visto** l'art.4, comma 1, del D.Lgs N. 626 del 19.09.1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** l'art. 11 del D.Lgs 151 del 26.03.2001;

**dispone quanto segue:**

**Art.1 - Valutazione dei rischi**

**Personale Amministrativo**

Per gli assistenti amministrativi ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che operano negli uffici di segreteria non sono previsti rischi specifici.

#### **ÉPersonale docente e collaboratrici scolastiche che operano nella scuola dell'infanzia**

Il lavoro risulta a rischio per tutta la durata della gravidanza e per i sette mesi dopo il parto a causa del potenziale sollevamento e movimentazione di bambini, alla postura da tenere ( esigenza di lavorare in piedi per la maggior parte del proprio orario di lavoro), alla vita di contatto in comunità infantili con il potenziale rischio di contrarre malattie infettive (es. rosalia). A tutto ciò, per le collaboratrici scolastiche, si aggiunge la necessità dell'uso quotidiano di detersivi e/o di altre sostanze chimiche per la pulizia dei locali e degli arredi della scuola e il continuo spostamento di suppellettili - in particolare presso la scuola dell'infanzia si rende necessaria trasformare giornalmente i locali che ospitano le sezioni da "zona giorno" a "zona notte" e viceversa -.

#### **ÉPersonale docente che opera nella scuola primaria.**

Il lavoro a rischio per taluni docenti di sostegno che operano con alunni diversamente abili, per l'esigenza di contenere gli alunni ipercinetici e/o iperattivi. In tale situazione si procederà all'assegnazione dell'insegnante ad altro allievo disabile. Per i restanti docenti, - di norma - non si individuano rischi specifici; tuttavia, soprattutto per i docenti assegnati alle classi prime potranno essere effettuate particolari valutazioni, da definire caso per caso.

#### **ÉCollaboratrici scolastiche che operano nella scuola primaria**

Il lavoro a rischio per l'uso quotidiano di detersivi e/o di altre sostanze chimiche per la pulizia dei locali e degli arredi della scuola, l'uso prolungato del fotocopiatore, soprattutto il cambio del toner, lo spostamento di suppellettili.

#### **ÉPersonale docente che opera nella scuola secondaria di primo grado**

Il lavoro è a rischio per taluni docenti di sostegno che operano con alunni diversamente abili, per l'esigenza di contenere gli alunni ipercinetici e/o iperattivi. In tale situazione si procederà all'assegnazione dell'insegnante ad altro allievo disabile. Per i restanti docenti - di norma - non si individuano rischi specifici

#### **ÉCollaboratrici scolastiche che operano nella scuola secondaria di primo grado**

Il lavoro è a rischio per l'uso quotidiano di detersivi e/o di altre sostanze chimiche per la pulizia dei locali e degli arredi della scuola, l'uso prolungato del fotocopiatore, soprattutto il cambio del toner, lo spostamento di suppellettili.

### **Art.2 Misure di prevenzione e protezione.**

Sulla base delle valutazioni di cui all'art 1, vengono individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione.

#### **Docenti della scuola materna e docenti di sostegno**

Compatibilmente all'organizzazione del servizio potranno essere adibiti:

1. ad attività di insegnamento nella scuola primaria, avendone titolo, per i docenti della scuola dell'infanzia.
2. ad attività di supporto all'attività didattica.
3. alla realizzazione di specifici progetti didattici che non presentino dei rischi specificati nell'art.1.
4. ad attività di supporto alla segreteria.

Qualora non sia possibile un siffatto utilizzo, verrà chiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro di attivare la procedura per l'allontanamento della lavoratrice dal posto di lavoro.

#### **Collaboratrici scolastiche**

Qualora l'organizzazione del servizio lo consenta, potranno essere utilizzate per i seguenti servizi, secondo il tipo di scuola di servizio:

- É Sorveglianza ed accoglienza degli studenti e dell'utenza;
- É Sorveglianza nei corridoi durante le ore di lezione e l'intervallo;
- É Sorveglianza degli alunni nelle classi in caso di momentanea e giustificata assenza del docente;
- É Scopatura dei locali senza l'uso di prodotti chimici;
- É Spolvero delle suppellettili, lavagne comprese, senza l'uso di prodotti chimici

Le collaboratrici scolastiche in servizio presso la scuola statale dell'infanzia verranno adibite nei lavori di cui sopra in altre sedi.

### **Art. 3 Campo di applicazione**

Le misure di cui al presente decreto si applicano alle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio.

É Fatta salva la tutela della privacy delle gestanti e opportuno che le stesse, considerato **il rischio legato alla prestazione di attività lavorativa a contatto con bambini piccoli di età nelle comunità infantili ed il conseguente rischio di contrarre malattie infantili** (es. virus della rosalia), procedano alle analisi di rito per verificare che siano sufficientemente protette contra tale agente dal proprio stato di immunizzazione;

É Considerato che solo le lavoratrici esposte a radiazioni ionizzanti (ai sensi dell'art.8 del Decreto Legislativo 26/3/01) so no obbligate a comunicare al proprio datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato;

**con il presente decreto le lavoratrici in stato di gravidanza vengono informate:**

- É Sui rischi in cui possono incorrere sul posto di lavoro
- É Sulle misure adottate dalla scuola per prevenire rischi al lavoratore e al nascituro
- É Sulle procedure da seguire per evitare rischi sia in gravidanza che entro i primi 7 mesi di vita del bambino.

### **Art. 4. disposizioni conclusive**

Il presente documento viene trasmesso a tutte le scuole dell'istituto perché resti permanentemente esposto all'albo ed è inserito nel più ampio documento di valutazione dei rischi predisposto per le singole unità scolastiche.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Antonella Maria Vilella